



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA III

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**30 marzo 2022**

Presidenza: Jacopo SUPPO

Il giorno 30 del mese di marzo duemilaventidue alle ore 16,00 in Torino, Aula Consiliare - piazza Castello 205 - Torino, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 marzo 2022 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Jacopo SUPPO e i Consiglieri:

Alessandro SICCHIERO - Andrea TRAGAIOLI - Caterina GRECO - Daniel CANNATI - Davide D'AGOSTINO - Enrico DELMIRANI - Fabio GIULIVI - Gianfranco GUERRINI - Luca SALVAI - Marco COGNO - Nadia CONTICELLI - Pasquale Mario MAZZA - Roberto GHIO - Rossana SCHILLACI - Silvano COSTANTINO - Sonia CAMBURSANO - Valentina CERA

Sono assenti il Sindaco Metropolitano Stefano LO RUSSO e i Consiglieri:

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:

Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carnagnolese", Zona omogenea 9 "Eporediese"

RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194

**OGGETTO:** COMMA 1 LETT. A) D.LGS. 267/2000 E S.M.I. DERIVANTE DA SENTENZA ESECUTIVA.

**ATTO N. DEL\_CONS 6**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Richiamati in termini finanziari:

- il Decreto del 24/12/2021, art. 1, comma 1 adottato dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali in data 22/12/21, che ha differito al 31/3/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024, normativamente fissato al 31 dicembre 2021;
- sempre nello stesso decreto (art. 1 c.2) è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, fino al 31/03/2022, ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la propria deliberazione in data odierna di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 e suoi allegati ;

Constatato che:

- fra i diversi debiti fuori bilancio riconoscibili in Consiglio rientra la casistica delle sentenze esecutive ex art. 194 del TUEL (Dlgs 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.);
- il Ministero dell'Interno F.L. n. 21/1993, definisce il debito fuori bilancio come "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente (...) assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali di cui all'art. 191, commi 1-3 nonché gli artt. 193 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL)". In particolare, essi consistono in una obbligazione verso terzi, maturata senza che sia stato adottato il dovuto adempimento giuridico e contabile per l'assunzione dell'impegno di spesa violando in tal modo la regolarità delle procedure di formazione degli atti contabili;
- secondo la giurisprudenza del Giudice contabile, devono considerarsi tali: gli obblighi di pagamento assunti dall'ente in violazione di norme giuridiche e contabili inerenti alla gestione dell'ente stesso; gli obblighi di pagamento, anche se sorti regolarmente, ma che espongono l'Ente all'azione vittoriosa del soggetto creditore; gli obblighi di pagamento, derivanti da puri fatti (indipendentemente dall'esistenza di un contratto); gli obblighi di pagamento derivanti da pronunce giudiziarie di condanna, anche sommarie o non definitive in quanto non passate in giudicato. Atteso che le sentenze civili pronunciate in grado d'appello sono esecutive tra le parti comportando in tal modo l'obbligo da parte degli enti pubblici di dover riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio scaturenti dalla relativa emanazione. Il debito fuori bilancio deve avere i seguenti requisiti strutturali, e quindi deve essere: certo, (ossia presuppone l'esistenza di una obbligazione certa), liquido, (deve essere definito nel suo esatto ammontare), esigibile (il pagamento non è soggetto a termine o condizione).

Rilevato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla

maggior somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005).

Constatato che in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da Sentenze esecutive:

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza l'Ente si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);
- l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, prevede che con Deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive.

Tutto ciò premesso, vista la Sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1348/2021 del 29.11.2021 (depositata agli atti del presente provvedimento) che ha definito in secondo grado la controversia tra l'*omissis* e la Città Metropolitana di Torino, avente per oggetto la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento di contributi per attività formative nonché il risarcimento di danni e la rifusione delle spese legali;

Atteso che:

- con la precitata sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1348/2021 è stata parzialmente confermata la sentenza n. 1974/2019 resa in primo grado tra le parti dal Tribunale di Torino (salvo una riduzione per € 1.992,48 delle somme dovute a titolo di capitale come contributi per attività formative dalla Città metropolitana alla parte attrice *omissis* e la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio);
- per l'effetto, con la Sentenza d'appello, è stata confermata la condanna della Città metropolitana al pagamento in favore della controparte *omissis* della somma di € 158.237,51 a titolo di contributi per attività formative (in luogo della somma riferibile al medesimo titolo di € 160.229,99 di cui alla sentenza di primo grado) oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo (interessi che al 31.12.2021 ammontano ad € 2.309,93), e di € 94.425,80 per risarcimento danni;
- la pronuncia d'appello ha inoltre parzialmente compensato tra le parti le spese di entrambi i gradi

di giudizio, mentre in primo grado la Città metropolitana era stata condannata alla rifusione integrale alla parte attrice delle spese di lite (che ammontavano a totali € 19.643,00 oneri di legge compresi); la condanna alle spese di entrambi i gradi disposta in appello ammonta a complessivi € 16.774,34. Rispetto a tale importo sono da riferire alle spese di soccombenza in appello euro 4.757,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, CPA 4% e IVA 22% e così complessivi € 6.941,76.

Dato atto che le somme oggetto di conferma della condanna in appello possono trovare copertura sui residui della Direzione Formazione Professionale per contributi ad attività formative (€ 160.229,99) nonché negli appositi accantonamenti disposti sul Fondo rischi contenzioso, sia per quanto riguarda l'importo di danni e interessi (€ 99.426,00) che delle spese legali (per le quali l'accantonamento a Fondo rischi è pari ad € 20.000,00);

Per quanto riguarda gli importi capitali oggetto di condanna (che comprensivi degli interessi aggiornati al 31.12.2021 ammontano all'esito dell'appello a totali euro 254.973,24) si evidenzia che il Consiglio Metropolitan con DCM n. 8060/2019 ha già riconosciuto la legittimità del debito conseguente alla sentenza di primo grado. La Corte dei Conti afferma infatti che anche rispetto alla sentenza provvisoriamente esecutiva matura l'obbligazione dell'ente. Dunque rispetto alla sentenza di appello non matura una nuova obbligazione salvo che tale sentenza riconosca un *quid pluris* rispetto al primo grado circa il *petitum* dedotto in giudizio, il che nel caso di specie non è avvenuto (anzi come sopra evidenziato la Corte d'appello riduce per € 1.992,48 la condanna rispetto al primo grado per il capitale riferito a contributi per attività formative e compensa parzialmente le spese legali di primo grado). Dunque l'obbligazione già riconosciuta dal Consiglio Metropolitan in occasione della sentenza di primo grado ricomprende e riduce quanto già riconosciuto per tali voci di condanna e copre altresì le spese di lite del primo grado.

Occorre pertanto provvedere a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio con esclusivo riguardo alle somme oggetto di condanna per spese legali riferibili al grado d'appello, ammontanti a complessivi € 6.941,76, che trovano adeguata copertura finanziaria sull'importo di € 20.000,00 accantonato sul rendiconto 2020 relativamente al Fondo rischi contenzioso (A3) e che sarà oggetto di apposito successivo provvedimento di variazione;

Precisato che il predetto riconoscimento viene effettuato fatto salvo ed impregiudicato il diritto della Città metropolitana di impugnare la sentenza d'appello avanti la Suprema Corte di Cassazione (ricorso autorizzato con decreto del Sindaco metropolitano n. 15 del 17/02/2022);

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Dato atto che dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47 della Legge 7.4.2014, n. 56 la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 15 marzo 2022;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n. 5 del 21 marzo 2022, allegato al presente

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vistpo l' art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli art. 20 e 48 dello Statuto Metropolitan.

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del dirigente Responsabile Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico, limitatamente all'immediata esecutività, richiesta dalla Sindaca sull'atto e ricompresa nell'approvazione della delibera, salvo diversa volontà esplicitamente richiesta dai Consiglieri;

### **DELIBERA**

1. di riconoscere per le motivazioni indicate in premessa e in base alla Relazione del Dirigente competente per materia in data 16/12/2021 prot. 141544/2021 depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenza esecutiva della Corte d'Appello di Torino n. 1348/2021, emessa in favore di *omissis*, con specifico riguardo alla condanna della Città metropolitana alla rifusione delle spese di lite per la fase d'appello, ammontanti a complessivi € 6.941,76, somma che trova adeguata copertura finanziaria sull'importo di € 20.000,00 accantonato sul rendiconto 2020 relativamente al Fondo rischi contenzioso (A3) e che sarà oggetto di apposito successivo provvedimento di variazione;
2. di dare atto che gli ulteriori importi oggetto di condanna al pagamento in favore di *omissis* di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1348/2021, nella parte in cui la sentenza d'appello ha confermato le statuizioni di primo grado di cui alla sentenza del Tribunale di Torino n.1974/2019 sono state oggetto di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8060/2019;
3. di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

*(Seguono:*

- *l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitan Suppo;*
- *l'intervento del Consigliere Salvai; (1 min.)*
- *le delucidazioni del Segretario Generale Formichella; (2 min.)*

*per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si danno come integralmente riportati).*

~~~~~

**Il Vice Sindaco Metropolitano**, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione e la sua immediata esecutività.

**ATTO N. DEL\_CONS 6**

La votazione avviene in modo palese, mediante voto elettronico:

Non partecipa al voto: 1 (Tragaioli)

Presenti: 17

Votanti: 17

Favorevoli 11

(Cambursano - Cera - Cagno - Conticelli - Costantino - Greco - Guerrini - Mazza - Schillaci - Sicchiero - Suppo)

Astenuti 6

(Cannati - D'Agostino - Delmirani - Ghio - Giulivi - Salvai)

**La delibera risulta approvata e immediatamente esecutiva.**

~~~~~

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Formichella

IL VICESINDACO METROPOLITANO  
Firmato digitalmente  
Jacopo Suppo

**Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino**

**Verbale n.5 del 21/03/2022**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare PDEL\_CONS n. 18 del 04.03.2022, avente ad oggetto: << **Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lett. a) D.L.gs 267/2000 e s.m.i. derivante da sentenza esecutiva**>>.

**Premesso che:**

La CMTO ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la proposta di deliberazione citata in oggetto, con i seguenti allegati: sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1348/2021 del 29.11.2021 di condanna della CMTO al pagamento in favore della controparte Associazione Athenay Formazione della somma di euro **158.237,51** a titolo di contributi per attività formative (in luogo della somma riferibile al medesimo titolo di euro 160.229,99 di cui alla sentenza di primo grado) oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al saldo (interessi che al 31.12.2021 ammontano ad euro **2.309,93**) e di euro **94.425,80** per risarcimento danni, per un totale di euro **254.973,24**.

Il Consiglio metropolitano con DCM n.8060/2019 ha già riconosciuto la legittimità del debito conseguente alla sentenza di primo grado;

Occorre pertanto provvedere a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio con esclusivo riguardo alle somme oggetto di condanna per spese legali riferibili al grado di appello, ammontanti a complessivi euro **6.941,76** che trovano adeguata copertura finanziaria sull'importo di euro 20.000,00 accantonato sul rendiconto 2020 relativamente al Fondo rischi contenzioso.

**Segnalato che:**

L'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *“con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...)”*.

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione ( *Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

**Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi a carico della Città Metropolitana di Torino, di ammontare pari ad euro **6.941,76**, risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

**Visto:**

l'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Dato atto che:**

Risulta acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel n. 267/2000.

**Tutto ciò premesso:**

**Il Collegio dei revisori dei conti**

1) **Esprime** parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro **6.941,76** di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. PDEL\_CONS 18 in data 04.03.2022, avente ad



oggetto il Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/200 e s.m.i., derivante da sentenze esecutive.

2) **Segnala** l'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti;

Letto, confermato, sottoscritto

**Il collegio dei revisori**

A. Perrone, presidente,

P. Capretti, componente,

R. Nuzio Guercio, componente.